

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 ottobre 2012

Estensione dell'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche alle regioni: Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta. (12A10648) (GU n. 238 del 11-10-2012)

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012, recante "Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546", emanato in attuazione dell'art. 39, comma 8, lettera a), punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale e' stabilito che le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano alle comunicazioni inviate da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Friuli-Venezia Giulia e dell'Umbria;

Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale e' stabilito che con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attivate le disposizioni contenute nel suindicato decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2012, recante l'estensione delle predette regole tecniche anche agli Hffici di n

restensione delle predette regole technolle afford agni Offici di
segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali
operanti nelle regioni Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto;
Accertate le funzionalita' del sistema, che consente l'invio delle
comunicazioni attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), ir
uso presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie
provinciali e regionali operanti nelle predette regioni;

Art. 1

## Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2012, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta Elettronica Certificata, di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto



legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle seguenti regioni: Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta.

Art. 2

## Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 18 ottobre 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2012